

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CIRA-DTS-26-1056

**Oggetto:** Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento dei Servizi Assicurativi – per un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno – per la Polizza Infortuni Professionali ed Extraprofessionali del personale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo. **CIG:** B99F2944F4.

**Comunicazione del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d), del d. lgs. 36/2023.**

**PREMESSO CHE**

- 1) il C.I.R.A. S.C.P.A. – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (di seguito anche solo CIRA) con decisione di contrarre n° CIRA-DTS-25-4075, ha approvato l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Assicurativi per la Polizza Infortuni Professionali ed Extraprofessionali del personale;
- 2) il Responsabile Unico del Progetto per la suddetta procedura è il dr. Luca Iannone, Direttore Risorse Umane del CIRA;
- 3) Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento è l'ing. Luigi Papparone, Responsabile Ufficio Appalti del CIRA;
- 4) il termine di presentazione delle offerte è stato fissato al 30 gennaio c.a., ed entro tale data è pervenuta, tra le altre, l'offerta dell'operatore economico ZURICH INSURANCE EUROPE AG Rappresentanza Generale per l'Italia, che in data 25.03.2026 (CIRA-VER-26-0096) è stato ammesso alla fase di valutazione dell'offerta tecnica;
- 5) il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, all'apertura delle offerte tecniche, nell'effettuare il download dell'offerta presentata dal suddetto operatore economico, ha rilevato la carenza del "Modulo di offerta tecnica", così come emerge dal verbale relativo alla seduta del 30 marzo c.a. (CIRA-VER-26-0102), in cui è stato dato atto che *"...la compagnia ZURICH INSURANCE EUROPE AG - Rappresentanza generale per l'Italia – ha presentato un file denominato "Modello 4 Allegato Offerta Tecnica" contenente una copia del Capitolato Speciale di Appalto posto a base di gara e, pertanto, l'offerta tecnica risulta mancante"*;
- 6) il paragrafo 14 della lex di gara rubricato "Soccorso istruttorio" prevede che *"con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica..."*;
- 7) il paragrafo 16 della lex di gara rubricato "Offerta Tecnica" prevede, altresì, che *"la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti (Modello di offerta tecnica) nella "BUSTA*

*TECNICA” comporterà l’esclusione dalla gara.”.*

#### **CONSIDERATO CHE**

- 8) il Responsabile dell’Ufficio Appalti ha chiesto al provider della piattaforma di e-procurement Net4market di verificare se per la gara *de qua*, il concorrente ZURICH INSURANCE EUROPE AG, nella sezione *“Documentazione Tecnica” e/o “Rettifica Tecnica”*, avesse caricato ulteriori documenti oltre al file denominato *“Modello 4 - Allegato Offerta Tecnica”* contenente una copia del Capitolato Speciale di Appalto;
- 9) il provider Net4market con mail del 31.03.2026 ha riportato quanto segue: *“...a seguito di una verifica dell’area tecnica ... comunico che nella sezione relativa alla Documentazione tecnica risultano due documenti: – il Modello 4 Allegato Offerta Tecnica, ... caricato dal fornitore in data 27/01/2026 alle ore 12:30; – un documento caricato nello spazio di caricamento relativo alla documentazione tecnica oscurata, caricato in data 27/01/2026 alle ore 12:33. Per quanto riguarda la sezione di “Rettifica tecnica” non risultano documenti caricati. Ricordo che lo spazio denominato “Documentazione oscurata” permette ai fornitori di caricare esclusivamente documentazione oscurata e che, quindi, non deve essere utilizzato per il caricamento della documentazione oggetto di valutazione. Detta documentazione oscurata sarà visibile alla SA solo al termine delle fasi di valutazione, nel momento in cui procederà con la pubblicazione della documentazione per l’accesso agli atti.”;*
- 10) nel caso di specie, la carenza documentale riscontrata dalla mancata allegazione del modello di offerta tecnica predisposto dalla Stazione Appaltante non consente l’attivazione del soccorso istruttorio, così come evidenziato dall’ANAC con la delibera n. 573 del 10 dicembre 2024, in quanto non è possibile, attraverso il soccorso istruttorio, arrivare a sanare la completa assenza di uno specificato allegato, richiesto ai concorrenti a pena di esclusione, in sede di offerta economica e/o tecnica;
- 11) le motivazioni risiedono nel fatto che il mancato invio di un documento richiesto dalle prescrizioni della legge di gara rappresenta una carenza dell’offerta a cui il principio di parità tra i concorrenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma;
- 12) il ricorso al soccorso istruttorio non può, infatti, confliggere con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione. Ricade, pertanto, sull’operatore economico la responsabilità di non aver trasmesso un modulo o un allegato richiesto in sede di offerta a pena di esclusione;
- 13) anche la giurisprudenza amministrativa nonché eurounitaria ritiene che debba tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica) poiché ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti.

#### **VISTI**

- l’art. 101 d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”;*



- il disciplinare di gara CIRA-POO-25-0645;
- i verbali di gara CIRA-VER-26-0096 e CIRA-VER-26-0102.

Tanto premesso, considerato e visto, il Responsabile Unico del Progetto, con il presente provvedimento:

#### **DETERMINA**

- l'esclusione del concorrente ZURICH INSURANCE EUROPE AG Rappresentanza Generale per l'Italia (P. Iva/cod. fiscale: 05380900968), con sede legale in Milano alla Via Benigno Crespi n. 23, dalla procedura aperta in oggetto indicata per tutte le motivazioni innanzi riportate.

Avverso il presente provvedimento è possibile fare ricorso davanti al Tribunale Amministrativo per la Campania, Napoli, entro 30 giorni dalla relativa ricezione a mezzo PEC.

Il Responsabile Unico di Progetto

*Dr. Luca Iannone*